

Interrogazione a risposta immediata n.5-04784 Labate:Attività

del Comitato per i minori stranieri.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo, oggi in discussione, ritengo opportuno fare alcune premesse.

Il Comitato per i Minori Stranieri, istituito ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui compiti sono definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99, in tema di minori stranieri non accompagnati ha essenzialmente le seguenti competenze e negli anni in applicazione della citata normativa ha applicato la seguente procedura.

Preliminarmente esso effettua –in base all'articolo 2, comma 2, lettera i, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99 –il censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati (la cui la definizione verrà esposta nel corso del presente scritto) che vengono rintracciati sul territorio italiano, e segnalati al Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99.

Pertanto il Comitato, in applicazione anche dell'articolo 33 comma 2 lettera b del decreto legislativo 286/98, riceve le informazioni riguardo i minori stranieri dai servizi sociali degli enti locali, svolgendo compiti di impulso e raccordo con tali amministrazioni ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento dei minori con le famiglie nei paesi d'origine o in paesi terzi.

Una volta acquisite le informazioni sul minore, il Comitato inserisce il suo nominativo in una apposita banca dati, che è continuamente aggiornata a seguito delle diverse comunicazioni relative allo stesso minore. Inoltre, per ogni singolo minore, viene aperto un fascicolo contenente tutta la documentazione cartacea. Successivamente, viene accertato, attraverso le informazioni che giungono dagli enti locali, dalle questure e dai Tribunali per i minorenni, ai sensi del citato articolo 5, comma 1, lo status di non accompa-

gnato del minore. Tale compito previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99 determina l'ambito di competenza del Comitato nei riguardi dei minori stranieri. Al riguardo le «Disposizioni attuative dei compiti del Comitato per i minori stranieri in merito ai minori stranieri non accompagnati», approvate dal Comitato all'unanimità nella riunione del 14 gennaio 2003 (e attualmente in vigore), oltre a prevedere una scheda di rilevazione dati per i minori non accompagnati da compilare ed inviare al Comitato, stabiliscono i criteri specifici per la definizione di minore straniero non accompagnato prevedendo, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99 («il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»). Pertanto, il minore straniero non accompagnato di competenza del Comitato:

- a) non è un richiedente asilo;
- b) è un non accompagnato;
- c) è un minore.

Non è, quindi, di competenza del Comitato, in quanto «accompagnato», il minore che risulta presente con i propri genitori, o affidato ad un parente entro il terzo grado o a connazionali, sempre che sussistano e siano documentalmente provati i seguenti presupposti:

- 1) l'esatta identità del minore straniero;
- 2) il legame di parentela tra il minore e i presunti genitori o i parenti affidatari;
- 3) il regolare soggiorno dei genitori o degli affidatari stranieri;
- 4) nel caso degli affidatari stranieri, il provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile (giudice tutelare o Tribunale per i minorenni) di affidamento del minore ai sensi della Legge 184/83 e successive modifica-

zioni. In tal caso, i responsabili per il minore saranno i genitori o gli affidatari, i quali dovranno rispondere del loro operato agli organi competenti, quali il Tribunale per i minorenni. Sono invece di competenza del Comitato, i minori affidati ai servizi sociali dei Comuni, in base alla Legge 184/83. Infatti, in questi casi, in applicazione del principio riconosciuto dalle convenzioni internazionali, si ritiene prioritario comunque garantire al minore il diritto all'unità familiare. In questo caso, le Questure rilasceranno un permesso di soggiorno «per minore età». Copia del permesso di soggiorno deve essere inviata al Comitato per adempiere ai compiti previsti dal comma 1, articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99.

Inoltre, le citate Disposizioni trattano anche la questione dell'identificazione del minore che, come dispone l'articolo 5 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99, è di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza anche attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del paese di origine del minore. Tale aspetto dell'identificazione è fondamentale per consentire al Comitato di adempiere ai compiti ad esso attribuiti. Al riguardo le citate Disposizioni ribadiscono che è comunque buona prassi generale che tutti coloro che entrano in contatto con il minore straniero non accompagnato si sforzino di fornire, il più rapidamente possibile, al Comitato tutte le informazioni utili per definire se si tratti realmente di minore non accompagnato. Inoltre, come sottolineato dalla Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997, «le informazioni, sull'identità e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età. Le informazioni ottenute devono essere adeguatamente registrate. In particolare, queste prime informazioni possono aumentare le prospettive di ricongiungimento con la sua famiglia

nel Paese d'origine o in un Paese terzo» (articolo 3, comma 1). E' quindi opportuno che nelle segnalazioni inviate al Comitato, in base all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99, sia dettagliatamente fornita la documentazione relativa alle modalità utilizzate per l'accertamento dell'identità del minore.

Pertanto le segnalazioni sulla presenza dei minori stranieri, a seconda se contengono o meno informazioni dettagliate in ordine all'identificazione del minore al rilascio del permesso di soggiorno e alle notizie relative alla famiglia nel paese di origine (indirizzo recapiti telefonici), possono essere utilizzate dal Comitato stesso o solo ai fini del censimento della presenza in Italia dei minori stranieri o ai fini dell'avvio delle indagini familiari e dell'eventuale organizzazione del rimpatrio assistito che, così come dispone l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99, consiste nell'insieme delle misure finalizzate a garantire al minore l'assistenza necessaria fino all'eventuale ricongiungimento dello stesso con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese di origine. Tale attività è effettuata in conformità con quanto indicato dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.

L'attività di rimpatrio assistito, che può prevedere una procedura accelerata e d'urgenza nel caso in cui a richiederlo sia lo stesso minore, il tutore o l'autorità competente del paese d'origine, avviene attraverso:

l'impulso alle indagini familiari per il rintraccio dei genitori dei minori nei Paesi di origine, laddove il minore dia elementi sufficienti all'espletamento di tali indagini, che sono condizionate anche dalle notizie fornite dal minore circa eventuali difficoltà che lo stesso incontrerebbe nel Paese d'origine in caso di rimpatrio assistito; la richiesta di un nulla osta all'Autorità giudiziaria minorile, ai sensi dell'ar-

articolo 5 del decreto legislativo 113/99, per verificare se sussistono motivi di carattere giurisdizionale in Italia che impediscono il rientro del minore;

il preventivo «sentito minore» ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99, per verificare che il minore sia stato informato, nel corso dell'accoglienza in Italia, da parte degli enti che lo hanno in cura sulla procedura che lo riguarda e se esistono motivi ostativi ad un suo eventuale rimpatrio assistito e renderne edotto il Comitato. Tale attività, viene espletata dagli enti locali che hanno in carico il minore anche attraverso l'opera degli assistenti sociali delle strutture individuate dai Comuni, che hanno direttamente in cura il minore. Per svolgere in maniera più trasparente possibile tale compito, il Comitato ha messo a disposizione degli enti interessati all'accoglienza una scheda di rilevazione dati per i minori non accompagnati, allegata alle citate Disposizioni 2003, da compilare e inviare al Comitato;

L'attivazione nei paesi di origine di programmi di reinserimento socio familiare per i minori che vi fanno reingresso, effettuati da idonei organismi internazionali la cui attività è monitorata e valutata dal Comitato per i Minori Stranieri avendo con essi stipulato convenzioni in materia per svolgere tale attività.

Tale procedura, prevedeva come esito finale, sicuramente prima dell'entrata in vigore della Legge 189/02, articolo 25, comma 1-bis e 1-ter), ma anche nelle more dell'emanazione del Regolamento di attuazione della predetta legge, una duplice tipologia di provvedimento del Comitato: di rimpatrio assistito, nel caso in cui dalle indagini familiari non risultassero motivi ostativi al rientro; di non luogo a provvedere al rimpatrio assistito nel caso in cui fossero individuati motivi ostativi al rientro, e fosse documentato un percorso di integrazione avviato in Italia dal minore; tale provvedimento consentiva al minore di rimanere in Italia anche dopo il raggiungimento della maggiore età. Infatti la

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 9 aprile 2001 prevedeva che al minore straniero non accompagnato rintracciato sul territorio venisse rilasciato subito un permesso di soggiorno per minore età e venisse segnalato al Comitato per l'espletamento delle indagini familiari finalizzate al rintraccio dei familiari nel Paese di origine. Solo all'esito di queste, se fosse risultato non realizzabile il rientro, sarebbe spettato unicamente al Comitato qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza del minore più duratura sul territorio nazionale. In caso di emissione del provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio assistito, le Questure avrebbero potuto procedere alla modifica del permesso di soggiorno per minore età in una tipologia di permesso di soggiorno, rinnovabile e modificabile al raggiungimento della maggiore età, così come espressamente previsto dalla citata circolare.

Tale situazione si è protratta sino al mese di gennaio 2005, quando alcune Questure hanno iniziato ad applicare nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, i requisiti previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 286/98 così come modificato dall'articolo 25 della legge 189/02, requisiti applicati anche a minori per il quali il Comitato, in ossequio della citata circolare del 2001, aveva emesso provvedimenti di non luogo a provvedere al rimpatrio assistito. Tali requisiti riguardano essenzialmente la dimostrazione di essere in Italia da non meno di tre anni, di aver partecipato a progetti di integrazione sociale e civile per almeno due anni, di avere la disponibilità di un alloggio, di frequentare corsi di studio o di svolgere attività lavorativa, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro pur se non iniziato.

Preso atto della situazione a seguito di una verifica nella banca dati, il Comitato ha individuato i minori che non hanno i requisiti previsti dalla norma vigente e per

i quali il raggiungimento della maggiore età rischierebbe, non potendo modificare il permesso di soggiorno, di coincidere con l'entrata in una condizione di irregolarità che, tra l'altro, comporterebbe, l'espulsione dal territorio dello Stato italiano, con la conseguente impossibilità di far nuovamente ingresso nell'ambito dei Paesi dell'area Schengen per almeno 10 anni. Al riguardo il Comitato, nella riunione dell'11 gennaio 2005, ha deliberato all'unanimità, in relazione a casi di minori stranieri non accompagnati per i quali non sussistono i presupposti di applicazione dell'articolo 32 del decreto legislativo 286/98, ma per i quali non è possibile il rientro nel paese di origine e sono documentati percorsi di integrazione avviati in Italia, di verificare che la Circolare del Ministero dell'Interno del 9 aprile 2001, possa continuare ad essere applicata, consentendo al Comitato di emettere nei confronti dei predetti minori, ove ne ricorrono i presupposti indicati nella citata circolare, un provvedimento che permetta agli stessi il proseguimento della loro integrazione nel nostro Paese. Pertanto sono stati chiesti chiarimenti ed indicazioni al Ministero dell'Interno Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia di frontiera in merito all'applicazione della citata circolare.

Successivamente, il Comitato nella riunione del 2 febbraio 2005, è stato informato, circa l'esito dei chiarimenti chiesti, e ha preso atto che per il Ministero dell'Interno la citata circolare, con l'emanazione della legge 189/02, è da ritenersi abrogata e che gli unici requisiti per una permanenza in Italia del minore sono quelli stabiliti dal citato articolo 32 commi 1-bis e 1-ter. Inoltre, a questi minori con l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della predetta legge in data 25 febbraio 2005, sembrerebbe doversi rilasciare se ne ricorrono i requisiti, previo parere del Comitato, un permesso di soggiorno per integrazione minore così come previsto dagli articoli 11 e 28 del citato Regolamento.

Attualmente vista la normativa in ma-

teria, per i minori che non hanno i requisiti previsti dal citato articolo 32 1-bis e 1-ter si stanno anche verificando le possibilità, tramite le rappresentanze diplomatico-consolari, di accordi con i governi dei paesi di origine per il riaffidamento dei minori ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 535/99, finalizzati a valutare ipotesi di modalità di rientro assistito dei minori nei Paesi di origine, in famiglia, ovvero in strutture idonee, attraverso programmi di reinserimento sociale attuati dal Servizio Sociale Internazionale. In tal modo non risulta preclusa la possibilità per tali minori, al raggiungimento della maggiore età, di fare ingresso in Italia, regolarmente, nei modi stabiliti dalla legge.

5-04784 Labate:Attivita `del Comitato per i minori stranieri.

Grazia LABATE (DS-U)illustra l 'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Grazia SESTINI risponde all 'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Grazia LABATE (DS-U),replicando, ringrazia il sottosegretario Sestini per la risposta fornita.Dopo aver sottolineato che l 'interrogazione in titolo era nata dall 'esigenza di avere un chiarimento sull 'operato del Comitato per i minori stranieri,esprime stupore per il fatto che quest 'ultimo abbia potuto per un certo periodo operare sulla base di un 'interpretazione di norme e circolari inadeguata e restrittiva e che sia stato alla fine necessario informarlo del venir meno della circolare del Ministero dell 'interno 9 aprile 2001 in conseguenza dell 'entrata in vigore della legge n.189 del 2002.

Altrettanto sorprendente,a suo giudizio, e`il fatto che il Comitato abbia sostanzialmente ignorato la giurisprudenza dei tribunali amministrativi e quella costituzionale;al riguardo ricorda,infatti,che la Corte costituzionale,con la sentenza n.198 del 2003,aveva sciolto i dubbi interpretativi mostrando di considerare i requisiti di cui al comma 1 dell 'articolo 32 del decreto legislativo n.286 del 1998 come alternativi e non concorrenti a quelli di cui ai commi 1-bis e1-ter del medesimo articolo.Invita pertanto il dicastero responsabile delle politiche sociali ad evitare in futuro il ripetersi di incidenti simili,che danneggiano non solo il minore straniero,ma anche la societa `italiana,in quanto costringono il minore che compie diciotto anni alla clandestinita `e ai comportamenti degenerativi spesso connessi,quali l 'accattonaggio e la prostituzione.